



**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21
MARZO 2022, N.21, RECANTE "MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA"**

**Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 agosto
1997, n. 281**

Punto 1) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento alla necessità di compensare gli aumenti dei costi energetici che gravano sulle imprese contraendo la crescita in una delicata fase di uscita dalla pandemia, avanza le seguenti proposte, da articolare all'interno del testo del decreto in sede di conversione:

- rimodulare le aliquote di agevolazione per le componenti parafiscali della bolletta elettrica a favore delle PMI, nei limiti previsti dalla normativa europea;
- sospendere per il primo trimestre del 2022 l'onere per il "Corrispettivo mercato capacità" di cui al DM Ministero dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019, come modificato con DM Ministero della Transizione Ecologica 28 ottobre 2021;
- rideterminare con provvedimento di ARERA il corrispettivo che la Cassa per i servizi energetici e ambientali corrisponde ai soggetti industriali a fronte del servizio di interrompibilità tecnica dei consumi gas con riferimento all'anno 2022;
- istituire una Cabina di regia a livello nazionale per provvedere all'aggiornamento del Piano energetico, al fine di rafforzare le filiere nazionali di industria e ricerca, anche favorendo lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e percorsi di costituzione di smart grid, per ridurre gli sprechi e rendere i consumi energetici più efficienti e meno costosi;
- prevedere l'inserimento nel provvedimento in oggetto del "regime ombrello" del nuovo quadro temporaneo aiuti di stato "Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia" approvato con Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, in analogia, prevedere anche il "regime ombrello" della misura 3.13 del quadro temporaneo Covid;
- prevedere in materia di credito di imposta a favore di imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, di dare maggior evidenza alla possibilità di utilizzare il credito di imposta stesso per le imprese operanti nel settore manifatturiero, dell'automotive e dell'edilizia.

La Conferenza formula, inoltre, le seguenti richieste di modifica al testo del decreto-legge:

Art. 3. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

Nel titolo dell'Art. 3

DOPO LE PAROLE “a favore delle imprese” INSERIRE LE PAROLE “e degli enti pubblici economici” (...)

All'Art. 3, comma 1

NEL PRIMO PERIODO DOPO LE PAROLE “Alle imprese” INSERIRE LE PAROLE “e agli enti pubblici economici dotati” (...)

DOPO LE PAROLE (...) pari o superiore a 16,5 kW, diverse SOSTITUIRE LE PAROLE “dalle imprese” CON IL TERMINE “dai soggetti” (...)

All'Art. 3, comma 3

DOPO LE PAROLE “Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero” SOSTITUIRE LE PAROLE “dalle imprese” CON IL TERMINE “dai beneficiari” (...)

MOTIVAZIONE

Le modifiche consentono anche agli Enti pubblici economici, tra questi ad esempio i Consorzi di Bonifica che data la specifica attività risentono fortemente dell'aumento dei costi dell'energia elettrica, di beneficiare del credito di imposta previsto dal DL. Conseguentemente andrebbe rivisto l'importo relativo agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 8. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

All'Art. 8

Ritenuto che la rateizzazione delle bollette in un massimo di 24 mesi non sia sufficiente ad affrontare il bisogno di liquidità conseguente alla crisi internazionale, all'aumento dei costi delle materie prime, dei fattori produttivi e agli effetti economici delle sanzioni, si propone di prorogare l'insieme delle misure straordinarie di sostegno gestite dal Fondo di garanzia per le PMI e da SACE ai sensi degli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), per assicurare la necessaria liquidità alle imprese in risposta alla crisi energetica e all'incremento dei costi delle materie prime a causa del conflitto (con possibilità eventualmente di prestare garanzie a lungo termine, fino a 20 anni).

Art. 11. Disposizioni in materia di integrazione salariale

All'Art. 11

Con riferimento all'art. 11, comma 1 del decreto richiamato si rileva la necessità che l'INPS, nell'applicare la CIGO, valorizzi quegli indicatori di difficoltà congiunturale indotti dalla situazione geopolitica in corso (quali l'aumento del prezzo dell'energia, la mancanza di componenti ecc.) che le aziende stanno riscontrando in concreto, non potendo gli stessi essere ricondotti al rischio di impresa.

Inoltre, al comma 11 - sexies dell'articolo 44 del decreto legislativo 148/2015, come inserito dall'articolo 11, comma 1, del decreto - legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), LE PAROLE “*ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40*” sono sostituite DALLE SEGUENTI: “*ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 27, 29 e 40*”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento risulta necessario al fine di estendere anche ai datori di lavoro del comparto artigiano, che risentono particolarmente dell'attuale situazione di difficoltà economica operando in settori energivori, il beneficio delle ulteriori 8 settimane di trattamento di integrazione salariale fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Art. 18. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

Nel titolo dell'Art. 18

DOPO LE PAROLE (...) “per l'esercizio dell'attività agricola” INSERIRE LA PAROLA “agromeccanica” (...)

All'Art. 18, comma 1

DOPO LE PAROLE “Alle imprese esercenti attività agricola” INSERIRE LA PAROLA “agromeccanica” (...)

DOPO LE PAROLE (...) “per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola” INSERIRE LA PAROLA “agromeccanica” (...)

MOTIVAZIONE

La modifica chiarisce che le imprese agromeccaniche, che svolgono l'attività agricola di lavorazione dei suoli e sono le principali consumatrici di gasolio e quindi le più colpite dai rincari del carburante, sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta.

Il tutto a scampo di equivoci che possono essere generati non tanto dal testo dell'articolo quanto dalle tabelle allegate al testo inviato al senato ed evitare incomprensioni, nonché costi diversi tra le lavorazioni in proprio o effettuate da terzi.

Art. 21. Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura

All'Art. 21, comma 1

DOPO LE PAROLE (...) “nella fase di produzione del biogas” INSERIRE LE PAROLE “evitare il rilascio atmosferico di ammoniaca quale precursore di particolato secondario” (...)

MOTIVAZIONE

L'inserimento dell'inciso rafforza e rende esplicita la principale finalità ecologica che consegue all'utilizzazione agronomica del “digestato equiparato” posto che le modalità di impiego a bassa emissività nonché l'alta efficienza di riciclo dei nutrienti di cui al comma 2 conseguono dall'inglobamento nel suolo contestualmente alla deposizione del fertilizzante senza dispersione in atmosfera delle componenti ammoniacali costituenti il digestato.

La componente azotata è quindi interamente resa disponibile a beneficio della coltura e, non essendo dispersa in atmosfera, non causa formazione di particolato secondario che contribuisce all'inquinamento atmosferico del bacino padano.

Si tratta di una strategia win-win che consente il pieno riciclo dei nutrienti evitando sia l'acquisto di fertilizzante chimico sia l'emissione atmosferica e il derivato l'inquinamento.

Evidenziare tale finalità esplicitandola è di aiuto anche ai fini dell'azione di governo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano.

Art. 22. Credito d'imposta per IMU in comparto turismo

All'Art. 22

Si propone di estendere la possibilità che il credito d'imposta IMU possa essere utilizzato anche per gli impianti natatori privati ad uso pubblico.

All'Art. 22

dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

“5-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.”

MOTIVAZIONE

L'articolo concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria (IMU) versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Considerato che ai sensi dell'art. 80 dello Statuto d'autonomia non è possibile istituire crediti d'imposta con legge provinciale, si ravvisa la necessità di proporre un emendamento che estenda tale contributo anche alle strutture turistiche ricettive delle province di Trento e di Bolzano.

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) è già stata prevista l'estensione di una disposizione statale sull'IMU all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

Art. 36. Misure urgenti per la scuola

All'Art. 36

Si chiede di ripristinare la possibilità – già prevista dall'articolo 58, commi 4 e 4 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - che il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sia utilizzabile anche per gli interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni delle istituzioni scolastiche e delle loro dotazioni (c.d. edilizia leggera).

Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette

All'Art. 37

dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.»

MOTIVAZIONE

L'articolo prevede un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico di produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato

di extra profitti. La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo dell'anno precedente, limitatamente alle imprese con un incremento uguale o superiore al 10% e almeno pari a 5 milioni di euro. Il gettito del contributo è stimato in euro 3,98 miliardi nel 2022. Trattandosi di un contributo avente natura tributaria e considerato che, come tale, va riversato nella misura di 9/10 alla Provincia autonoma di Bolzano, con questo emendamento si attribuisce tale contributo, per la parte di propria competenza, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Roma, 28 aprile 2022